

**ERG Wind 4**

EW4/2021/U/00000281

29-07-2021

**Spett.le****Ministero della Transizione Ecologica**Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo  
Divisione V - Sistemi di Valutazione Ambientale  
[CRESS@pec.minambiente.it](mailto:CRESS@pec.minambiente.it)**p.c.****Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA VAS**  
[ctva@pec.minambiente.it](mailto:ctva@pec.minambiente.it)

**OGGETTO: [ID\_VIP:4828] Procedura di VIA ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. relativa al Progetto di potenziamento dell'impianto eolico di Andretta-Bisaccia (AV) che prevede lo smantellamento dei 47 aerogeneratori esistenti e la realizzazione di 14 nuovi aereogeneratori, per una potenza complessiva di 63 MW – contro-deduzioni ad osservazioni presentate da Energia Emissioni Zero S.r.l. (pubblicate sul sito web MATTM il 05/07/2021)**

Con riferimento all'istanza di cui in oggetto, relativa alla procedura di VIA ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. riferita al progetto di "Potenziamento del parco eolico di Andretta-Bisaccia" [ID\_VIP:4828], facendo seguito alle osservazioni presentate da Energia Emissioni Zero S.r.l. (acquisite al protocollo MATTM n. 56747 del 27/05/2021 e pubblicate sul sito web in data 05/07/2021), si segnala quanto segue.

L'esame dell'istanza formulata ex adverso, nonché dei documenti pubblicati e, quindi, dei soli disponibili alla scrivente Società, induce ERG Wind 4 S.r.l. a ritenere che **Energia Emissioni Zero S.r.l. (di seguito EEZ) sia carente di interesse e di legittimazione attiva a presentare le osservazioni a cui in oggi si replica.**

Ed invero, risulta per tabulas che EEZ sarebbe titolare di una Autorizzazione Unica rilasciata dalla Regione Campania con D.D. n. 10/2011 (quindi 10 anni or sono), relativa ad un progetto che in oggi non è stato realizzato e per il quale, per quanto noto, non è neppure stato comunicato l'inizio dei lavori.

L'art. 7 della precitata Autorizzazione Unica, tuttavia, disponeva che *"I lavori.....devono avere inizio entro un anno a decorrere dalla data di autorizzazione ed essere ultimati entro tre anni dall'inizio dei lavori stessi, pena la decadenza dell'autorizzazione, salvo proroga motivata per fatti sopravvenuti ed estranei alla volontà del proponente"*, con la conseguenza che – laddove EEZ non avesse richiesto ed ottenuto la proroga precitata, l'Autorizzazione Unica di cui si discute sarebbe sic et simpliciter divenuta inefficace. Nel silenzio di EEZ sul punto, analizzando la documentazione rintracciabile sul BUR della Regione Campania, EEZ non avrebbe provveduto alla richiesta di alcuna proroga della della suddetta Autorizzazione, che, peraltro, richiederebbe l'analisi e la valutazione del progetto nell'ambito del rinnovato quadro normativo/regolatorio, oltre che della presenza di aerogeneratori già esistenti ed in esercizio in prossimità e con i quali possano verificarsi eventuali interferenze.

Quanto sopra, a maggior ragione, in un contesto – quale è quello di specie – in cui, come autorizzato con D.D. n. 10/2011 e indicato nelle osservazioni ricevute da EEZ *"Gli aerogeneratori di progetto sono n.3 Vestas V90 da MW 3, ciascuno con altezza torre di 80 metri, diametro rotorico di 90 metri ed altezza complessiva di 125 metri"*. Tale modello di aerogeneratore, infatti, non risulta più in produzione/utilizzo, stante l'aggiornamento tecnologico intervenuto negli ultimi 10 anni.

**ERG Wind 4 srl**

Società con unico socio ERG Wind Holdings (Italy) srl, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di ERG spa

[www.erg.eu](http://www.erg.eu)Torre WTC Via De Marini:1  
16149 Genova Italia  
ph +39 010 24011  
fax +39 010 2401490



Essendo improbabile che EEZ si sia approvvigionata di tali aerogeneratori 10 anni or sono e li abbia "conservati" sino ad oggi, una eventuale proroga presupporrebbe la definizione delle caratteristiche tecniche e progettuali effettive degli aerogeneratori che EEZ intenderebbe installare, rendendosi altresì necessario provvedere (al di là di quanto sopra segnalato) ad un aggiornamento dell'Autorizzazione già rilasciata (che, in quanto atto amministrativo nuovo, successivo peraltro all'istanza di VIA presentata dalla scrivente società, sarebbe autonomamente impugnabile).

A quanto sopra, si aggiunga che, come evidenziato nella suddetta Autorizzazione Unica (D.D. n. 10/2011), il progetto EEZ ha ottenuto dalla Regione Campania il parere di compatibilità ambientale favorevole, con prescrizioni, mediante D.D. n. 903 del 31/08/2010. Anche in questo caso, tuttavia, sulla base di quanto rintracciabile sul BUR della Regione Campania (e di quanto riportato nell'osservazioni ricevute) la Determina ha cessato la propria validità, considerato che, come previsto dal comma 5 dell'art. 25 del D.Lgs. 152/2006 "Decorsa l'efficacia temporale indicata nel provvedimento di VIA senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di VIA deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell'autorità competente", sulla base del rinnovato quadro normativo/ambientale;

Impregiudicato quanto precede, sempre in via preliminare all'esame nel merito delle osservazioni avversarie, si rileva che come previsto dal comma 5 dell'art. 24 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., **le osservazioni ricevute in data 27/05/2021 sono tardive in quanto presentate a termini scaduti anche rispetto alle ulteriori fasi di consultazione svolte in merito alla documentazione integrativa trasmessa dalla Scrivente e che, comunque, avrebbero potuto essere accettabili "In relazione alle sole modifiche o integrazioni apportate agli elaborati progettuali e alla documentazione": per tale ragione, le controdeduzioni presentate ex adverso devono essere considerate tamquam non essent.**

Tutto ciò doverosamente premesso ed assorbente si osserva che:

- alla data dell'Autorizzazione Unica (ex art. 12 D.Lgs. 387/2003) rilasciata ad EEZ da parte della Regione Campania (con D.D. n.10 del 13/01/2011) le aree individuate dal progetto risultavano già occupate dagli aerogeneratori e dalle opere accessorie dell'impianto di proprietà di ERG Wind 4 S.r.l. Tale parco, infatti, è stato autorizzato nel 1999 con due diverse concessioni edilizie da parte dei Comuni di Andretta (Concessione n. 28/99 del 15/06/1999) e di Bisaccia (Concessione n. 23/99 del 07/07/1999) e risulta regolarmente in esercizio a far data dal 12.07.2000;
- non può che affermarsi l'assoluta carenza di pregio di quanto segnalato. Si osserva infatti come le considerazioni spiegate da EEZ non abbiano ad oggetto, neppure latamente, osservazioni riferibili ad aspetti ambientali del progetto della Proponente (su cui ci si dovrebbe concentrare trattandosi di un iter di VIA), ma piuttosto tentano di sollevare tematiche che non dovrebbero costituire oggetto di discussione in questa sede. L'intervento di cui si discute, infatti, comporta l'ammodernamento delle turbine esistenti (la cui dislocazione non subirà significative modificazioni, fatta salva la riduzione del numero degli aerogeneratori e quindi un evidente beneficio in termini di diminuzione dell'effetto selva), la cui realizzazione, nell'esatta ubicazione in cui si trovano, è stata autorizzata, con atto pacificamente ed incontestabilmente antecedente a quello in forza del quale EEZ intenderebbe realizzare il proprio progetto;
- è importante sottolineare che eventuali interferenze aerodinamiche inerenti gli aerogeneratori in progetto non attengono prettamente alla valutazione degli aspetti ambientali dell'iter in oggetto, bensì saranno eventualmente da analizzare nell'ambito dell'iter di Autorizzazione alla costruzione ed esercizio che sarà istruito in merito al medesimo progetto;

In considerazione di quanto precede, si invia codesta Amministrazione a non considerare le osservazioni presentate da EEZ, in quanto depositate da un soggetto carente di interesse ad agire e di legittimazione attiva, depositate tardivamente e come tali inammissibili e, comunque infondate.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti,

ERG Wind 4 S.r.l.  
Legale rappresentante



**ERG Wind 4 Srl**  
Amministratore Unico  
**Andrea Gaspari**